



Dichiarazione del fornitore

Dichiarazione del fornitore in territorio svizzero nell'ambito degli accordi di libero scambio

Modifica del 27.11.2024 / Modifica del 1.10.2025

1 Basi legali

Ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell'origine ([ORPO](#)).

Accordi di libero scambio (ALS) contenuti nella versione elettronica del regolamento [R-30](#).

2 Campo d'applicazione

L'allestimento della dichiarazione del fornitore è ammesso solo per merci reputate prodotti originari secondo uno degli ALS contenuti nel R-30 oppure per merci per le quali devono essere trasmesse informazioni rilevanti ai fini dell'origine nel quadro di tali ALS.

3 Considerazioni di fondo

Prodotti o materiali vengono spesso forniti a partire dalla Svizzera. Per rilasciare una prova dell'origine all'atto dell'esportazione di questi prodotti e considerare questi materiali come merce originaria nel quadro delle disposizioni in materia d'origine oppure affinché una lavorazione già avvenuta possa essere presa in considerazione, gli esportatori necessitano di appositi giustificativi.

4 Dichiarazione del fornitore

Le dichiarazioni dei fornitori valgono quali prove dell'origine per i prodotti o i materiali acquistati sul territorio svizzero. Le menzioni, indicate in allegato, riportate sulle fatture dei fornitori sono già sufficienti quali dichiarazione del fornitore.

5 Dichiarazione generale del fornitore (dichiarazione a lungo termine del fornitore)

Se le condizioni riguardo al carattere originario dei prodotti rimangono immutate, il fornitore ha la facoltà di consegnare una dichiarazione generale sotto forma di lettera (vedi allegato), valida per un periodo più lungo (due anni al massimo).

6 Obbligo di firma

La dichiarazione del fornitore può essere trasmessa in modo elettronico e non deve essere firmata. Tuttavia, la firma (o una procedura elettronica equivalente) può risultare importante in caso di problemi relativi alla responsabilità civile tra fornitore e destinatario, laddove dovesse emergere che una dichiarazione del fornitore non è valida.

7 Conservazione delle prove dell'origine

Chi allestisce dichiarazioni dei fornitori deve conservare per almeno tre anni (a contare dalla data di allestimento) tutti i mezzi di prova sulla scorta dei quali sono state allestite tali dichiarazioni (per

la trasmissione dell'origine nel quadro degli accordi con la Corea o l'India: 5 anni). Egli deve inoltre conservare per tre anni (a contare dalla data di allestimento) le dichiarazioni del fornitore che sono servite da base per il rilascio di prove dell'origine (per le prove dell'origine verso la Corea o l'India: 5 anni).

8 Controlli doganali

L'UDSC è autorizzata a verificare in qualsiasi momento l'autenticità e l'esattezza delle dichiarazioni dei fornitori. A tal fine essa può eseguire tutti i controlli necessari presso l'esportatore. Quest'ultimo deve esibire tutti i documenti e fornire le informazioni richieste. Il personale è tenuto a prestare l'aiuto necessario.

9 Diritto applicabile

Si applicano le disposizioni dell'ALS interessato, dell'[ORPO](#) e della legislazione doganale.

10 Infrazioni

Ai sensi dell'[articolo 19 ORPO](#), le infrazioni possono essere punite con multe fino a 40 000 franchi.

11 Documentazione e novità

L'ambito degli ALS è in continua evoluzione. Di conseguenza, il R-30 viene adeguato periodicamente. Le novità principali sono rese note mediante [circolari](#)¹ pubblicate in Internet. Sul sito dell'UDSC sono disponibili [ulteriori mezzi di informazione](#), ad esempio volantini e altre pubblicazioni.

12 Dichiarazione del fornitore o dichiarazione a lungo termine del fornitore secondo la legislazione dell'UE

Queste dichiarazioni dei fornitori (secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della commissione del 24 novembre 2015) sono prove interne all'UE.

Può accadere che ditte dell'UE chiedano erroneamente ai fornitori svizzeri, per forniture dalla Svizzera, simili dichiarazioni (a lungo termine).

In base all'ALS Svizzera-UE, per il traffico transfrontaliero delle merci sono tuttavia previsti soltanto i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED che fanno riferimento sempre e soltanto a una fornitura concreta.

Poiché manca una base legale, le dichiarazioni dei fornitori non possono quindi essere utilizzate nel traffico transfrontaliero delle merci tra Svizzera e UE.

[Informazioni delle autorità tedesche](#)

13 Dichiarazione del fornitore nel quadro dell'accordo commerciale CH-Regno Unito

Nessuna dichiarazione del fornitore può essere rilasciata per le merci originarie che sono state importate dal Regno Unito prima del 1.1.2021 nel quadro dell'accordo di libero scambio CH-UE. Tuttavia, una dichiarazione del fornitore può essere rilasciata se le merci sono originarie della Svizzera o di altri paesi ai sensi dell'accordo commerciale Svizzera-Regno Unito e sono state importate dopo il 1° gennaio 2021.

Ulteriori informazioni relative all'accordo commerciale Svizzera-Regno Unito si trovano [qui](#).

14 Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM): permeabilità delle norme PEM => norme transitorie

La permeabilità tra le norme PEM e le norme transitorie non è ancora prevista nei corrispondenti accordi di libero scambio. Ciò significa che una prova dell'origine allestita secondo le norme PEM (riconoscibile dalla mancanza della dicitura "transitional rules") non può fungere da prova dell'origine nel contesto del cumulo o della rivendita allo stato immutato per le prove dell'origine emesse in applicazione delle norme transitorie.

¹ E possibile abbonarsi alle [news](#).

Tuttavia, con applicazione retroattiva all'1.9.2021, le dichiarazioni del fornitore rilasciate in territorio svizzero in base alle norme PEM (riconoscibili per l'assenza della dicitura "transitional rules", cfr. nota a piè di pagina n. 4 dell'allegato) per le seguenti merci, sono considerate come prove dell'origine valide nell'ambito del cumulo o della rivendita allo stato immutato quando si applicano le norme transitorie all'esportazione:

- merci dei capitoli 1 e 3 del SA
- prodotti trasformati della pesca del capitolo 16 del SA
- merci dei capitoli 25-97 del SA

Per le merci precedentemente elencate deve trattarsi di merci originarie di una Parte che, oltre alla Convenzione PEM, applica pure le norme transitorie (vedi [Matrix](#)).

Questo vale solo per le dichiarazioni del fornitore in territorio svizzero e non per le prove dell'origine transfrontaliera rilasciate nel Paese partner dell'accordo di libero scambio; non vale invece nel caso inverso (dichiarazione del fornitore allestita secondo le norme transitorie impiegata come prova dell'origine quando si applicano le norme PEM all'esportazione).

15 Convenzione PEM riveduta: Permeabilità tra le vecchie e le nuove norme di origine

Come indicato al punto 1 della [circolare sulla Convenzione PEM riveduta](#), il 12 dicembre il Comitato misto della Convenzione PEM approverà delle disposizioni transitorie che prevedono anche la permeabilità (vedi punto 3.3.3 della circolare). La permeabilità descritta al punto 14, che è stata introdotta come parte delle norme transitorie a livello nazionale, dovrebbe essere applicata per analogia anche al traffico transfrontaliero a partire dal 1° gennaio 2025 se si applicano le norme di origine della Convenzione PEM riveduta.

L'introduzione della permeabilità per la circolazione transfrontaliera delle merci non influisce in linea di principio sulla permeabilità già introdotta a livello nazionale. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2025, la permeabilità si applicherà solo se verranno applicate le norme di origine rivedute, poiché le norme transitorie non saranno più applicabili a partire dal 1° gennaio 2025.

Ciò significa che le dichiarazioni del fornitore che confermano l'origine in conformità alle norme di origine rivedute potranno essere rilasciate solo a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, grazie alla permeabilità, le dichiarazioni del fornitore (a lungo termine) rilasciate nel 2024 che confermano l'origine secondo le vecchie norme di origine della Convenzione PEM o le norme transitorie ("Transitional Rules") rimarranno valide dopo il 1° gennaio 2025, anche se l'esportatore applica già le norme di origine rivedute dal 1° gennaio 2025.

Le dichiarazioni del fornitore devono essere contrassegnate con la dicitura "REVISED RULES" dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 se si vuole confermare l'origine delle norme di origine rivedute. Se il fornitore rispetta sia le vecchie che le nuove regole della Convenzione PEM, può indicarlo nella dichiarazione del fornitore.

Allegato

Dichiarazione del fornitore su fattura

• Dichiarazione del fornitore per merci aventi carattere originario ai sensi degli ALS

La dichiarazione del fornitore va redatta secondo quanto contenuto nelle note a piè di pagina. Le note non devono essere riprodotte.

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento² sono originarie ...³ e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con...⁴.

Secondo i casi, può essere completato con⁵:

Il sottoscritto dichiara quanto segue⁵:

- senza cumulo (no cumulation applied)*
- con cumulo (cumulation applied with) ...⁶*

Il sottoscritto dichiara quanto segue⁷:

- «**WO CN**» (Interamente ottenuto secondo l'articolo 3.3 o secondo le «Product Specific Rules» riprese nell'Allegato II dell'Accordo di libero scambio con la Cina.)
- «**WP CN**» (Prodotto esclusivamente a partire da materie originarie della Cina e/o della Svizzera, secondo le condizioni del capitolo 3 dell'Accordo di libero scambio con la Cina.)
- «**PSR CN**» (Fabbricato in Svizzera o in Cina, utilizzando materie non originarie, e che soddisfa le «Products Specific Rules» e le altre condizioni del capitolo 3 dell'Accordo di libero scambio con la Cina (lavorato sufficientemente)).
- „**WO IN**“ (Interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato 2.A dell'accordo di libero scambio con l'India)
- „**PSR IN**“ (Lavorato sufficientemente ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato 2.A dell'accordo di libero scambio con l'India)

Luogo e data:

Firma (facoltativa):

• Dichiarazione del fornitore per merci non aventi carattere originario ai sensi degli ALS, per le quali devono essere però trasmesse informazioni rilevanti ai fini dell'origine

La dichiarazione del fornitore va redatta secondo quanto contenuto nelle note a piè di pagina. Le note non devono però essere riprodotte. È utilizzata per la trasmissione di informazioni, in base alle quali una merce, tenute in considerazione le lavorazioni eseguite dal fornitore e le lavorazioni eseguite dal destinatario, può ottenere l'origine preferenziale.

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento² presentano le seguenti caratteristiche...⁸

Luogo e data:

Firma (facoltativa):

• Dichiarazioni per merci non aventi carattere originario

La dichiarazione non ha il carattere giuridico di una dichiarazione del fornitore.

Senza carattere originario ai sensi degli accordi di libero scambio.

² Se ciò riguarda solo alcune delle merci indicate, è richiesta una chiara designazione.

³ «della Svizzera» oppure di un altro Paese o territorio con i quali esistono ALS e in cui le merci hanno origine. Se le singole merci hanno diversi Paesi o territori d'origine, è richiesta una chiara designazione.

⁴ Nome del Paese/dei Paesi oppure del territorio/dei territori. Sempre che sia pertinente, è possibile indicare diverse parti contraenti di un ALS, se pertinente anche «tutti i partner di libero scambio della Svizzera/AELS». Se, nel caso dei partner del libero scambio PEM, l'origine è stata raggiunta a causa dell'applicazione delle norme transitorie, la nota "norme transitorie" o "transitional rules" deve essere aggiunta ai paesi o territori corrispondenti. Vedi anche la cifra 14. Se, nel caso dei partner di libero scambio PEM, l'origine è stata raggiunta grazie all'applicazione delle regole di origine rivedute, la dicitura "REVISED RULES" deve essere aggiunta ai Paesi o territori corrispondenti. Vedi anche il punto 15.

⁵ Compilare solo se richiesto nel quadro del cumulo Euro-Med ([vedi Manuale concernente il cumulo d'origine paneuromediterraneo](#)). Se la menzione vale per singole merci o se per singole merci valgono menzioni differenti, è richiesta una chiara designazione.

⁶ Paese/territorio o Paesi/territori.

⁷ Unicamente per le merci la cui origine è determinata nel quadro dell'ALS con la Cina o l'India.

⁸ Ad esempio: «tessuto in Svizzera con filati non aventi carattere originario ai sensi dell'accordo di libero scambio/degli accordi di libero scambio con....» o «lavorato in Svizzera e la quota parte del materiale utilizzato non avente carattere originario ai sensi dell'accordo di libero scambio/degli accordi di libero scambio con... è inferiore al 50 % dell'importo fatturato».

Dichiarazione generale del fornitore

- **Dichiarazione generale del fornitore per merci aventi carattere originario ai sensi degli ALS (dichiarazione a lungo termine del fornitore)**

La dichiarazione del fornitore va redatta secondo quanto contenuto nelle note a piè di pagina. Le note non devono essere riprodotte.

Il sottoscritto dichiara che le merci sottoelencate...⁹, che sono regolarmente inviate a...¹⁰ sono originarie ...⁶ e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ...⁴.

Secondo i casi, può essere completato con²:

Il sottoscritto dichiara quanto segue⁵:

- senza cumulo (no cumulation applied)*
- con cumulo (cumulation applied with) ...⁶*

Il sottoscritto dichiara quanto segue⁷:

- «**WO CN**» (*Interamente ottenuto secondo l'articolo 3.3 o secondo le «Product Specific Rules» riprese nell'Allegato II dell'Accordo di libero scambio con la Cina.*)
- «**WP CN**» (*Prodotto esclusivamente a partire da materie originarie della Cina e/o della Svizzera, secondo le condizioni del capitolo 3 dell'Accordo di libero scambio con la Cina.*)
- «**PSR CN**» (*Fabbricato in Svizzera o in Cina, utilizzando materie non originarie, e che soddisfa le «Products Specific Rules» e le altre condizioni del capitolo 3 dell'Accordo di libero scambio con la Cina (lavorato sufficientemente).*)
- „**WO IN**“ (*Interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato 2.A dell'accordo di libero scambio con l'India*)
- „**PSR IN**“ (*Lavorato sufficientemente ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato 2.A dell'accordo di libero scambio con l'India*)

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii forniti dal... al...¹¹. Il sottoscritto s'impegna a comunicare immediatamente al destinatario la perdita di validità della presente dichiarazione.

Luogo e data:

Firma (facoltativa):

- **Dichiarazione generale del fornitore per merci non aventi carattere originario ai sensi degli ALS, per le quali devono essere però trasmesse informazioni rilevanti ai fini dell'origine**

La dichiarazione del fornitore va redatta secondo quanto contenuto nelle note a piè di pagina. Le note non devono però essere riprodotte. È utilizzata per la trasmissione di informazioni, in base alle quali una merce, tenute in considerazione le lavorazioni eseguite dal fornitore e le lavorazioni eseguite dal destinatario, può ottenere l'origine preferenziale.

Il sottoscritto dichiara che le merci sottoelencate...⁹, che sono regolarmente inviate a...¹⁰ presentano le seguenti caratteristiche...⁸

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii forniti dal... al...¹¹. Il sottoscritto s'impegna a comunicare immediatamente al destinatario la perdita di validità della presente dichiarazione.

Luogo e data:

Firma (facoltativa):

- **Dichiarazione per merci non aventi carattere originario**

La dichiarazione non ha il carattere giuridico di una dichiarazione del fornitore.

Senza carattere originario ai sensi degli accordi di libero scambio.

⁹ Esatta designazione della merce recante l'usuale identificazione sulle fatture (n. art., tipo o simili). La dichiarazione può includere diversi articoli.

¹⁰ Nome del destinatario.

¹¹ Indicazione del periodo (due anni al massimo)